

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Adozione Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;
- la L.R.V. n.14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004,n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio" prevede di ridurre il consumo di suolo con l'obiettivo di azzerarlo entro il 2050;
- la suddetta L.R. n.14/2017 prevede che i comuni, entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, devono individuare con provvedimento di consiglio o di giunta comunale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a), gli ambiti di urbanizzazione consolidata ed inviarli alla Regione Veneto;
- in sede di adeguamento, per le finalità di cui al comma 10 dell'art.13 della L.R.V. n.14 del 06 giugno 2017 ed in deroga al divieto di cui all'art.48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, i comuni approvano la variante allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art.14 comma 1 della citata legge sul consumo di suolo e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel B.U.R.V. del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art.4, comma 2, lettera a);
- i comuni che non hanno ancora adottato tale variante, per l'adeguamento alla legge sul contenimento del consumo di suolo entro il termine dei diciotto mesi, possono beneficiare della proroga alla data del 31/12/2019, prevista dall'art.17 comma 7 della Legge Regionale n.14 del 4 aprile 2019 e successivamente di un'ulteriore proroga al 30 settembre 2020 dettata dall'art.1 della legge regionale n.49 del 23 dicembre 2019 "Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019 n.14";

VISTO CHE:

- l'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.163 del 24/08/2017 ha approvato l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dall'art.2, comma 1, lett. e), della Legge Regionale Veneto 06 giugno 2017, n. 14 e gli ha inviati alla Regione Veneto in data 25/08/2017 con prot.n.40142;
- la Giunta regionale con deliberazione n.668 del 15 maggio 2018 ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale Veneto 06 giugno 2017, n.14;
- a seguito della deliberazione sopra richiamata è necessario per il Comune procedere con la redazione di apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG) e relativa adozione con la

procedura prevista dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni secondo le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della L.R.V. n.14/2017;

DATO ATTO che la variante adottata ai sensi dell'art. 50 comma 6, 7 e 8 della L.R. 61/85 e s.m.i. non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;

VISTO che, per le finalità di cui sopra, è stato incaricato con apposita procedura ad evidenza pubblica l'arch. Gianluca Malaspina di redigere la variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di cui al comma 1 dell'art.14 della L.R.V. n.14/2017;

CONSIDERATO che in data 30/12/2020 con prot.n.59500 l'arch. Gianluca Malaspina ha consegnato la documentazione richiesta operando anche il coordinamento con i termini, le definizioni ed i parametri contenuti nel nuovo R.E.C. e ritenuta detta variante meritevole di approvazione;

VERIFICATO che tale coordinamento dovrà essere predisposto anche per altri testi di n.t.a. allegati ad altre varianti urbanistiche intervenute a modifica del P.R.G., come la variante del "Parco attrezzato del Lungomare";

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art.77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- la Legge Regionale n.14 del 4 aprile 2019 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- la Legge Regionale n.49 del 23 dicembre 2019 "Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019 n.14";
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il vigente Statuto Comunale;
- il provvedimento sindacale n. 9 datato 11 marzo 2020, con il quale è stato nominato il Dott. Gianni Favaretto dirigente del Settore Urbanistica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal Dirigente del servizio sulla proposta della presente deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE i motivi esposti in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;

DI ADOTTARE la variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n.14/2017, costituita dai seguenti elaborati grafici:

- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- N.T.A.;
- REGISTRO FONDIARIO DEL CONSUMO DI SUOLO;
- TAV.14.1 A;
- TAV.14.1 B;
- TAV.14.1 C;
- TAV.14.2 A;
- TAV.14.2 B;
- TAV.14.2 C;
- TAV.14.2 D;
- TAV.14.2 E;
- TAV.14.2 F;
- TAV.14.2 G;
- TAV.14.2 H;
- TAV.14.2 I;
- TAV.14.2 L;
- TAV.14.2 M;
- TAV.14.2 N;

allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, secondo la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 50 della L.R. 61/1985;

DI INCARICARE il Servizio Urbanistica della pubblicazione della presente variante secondo quanto previsto dalle norme in vigore;

DI DEMANDARE al Settore Urbanistica l'aggiornamento dei termini e delle definizioni nel testo delle n.t.a. della variante al P.R.G. "Parco attrezzato del Lungomare" ed agli altri testi di n.t.a. che necessitano di aggiornamenti;

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. n.33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del

T.U.E.L.;

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.